



AMIA VERONA SPA - AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 -
Fax 045 8069027 - C.F. e P.IVA 02737960233
www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it – amia.verona@cmail.autenticazione.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
ACCORDO QUADRO,
MEDIANTE PROCEDURA APERTA,
CON MODALITÀ TELEMATICA
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI GASOLIO E BENZINA PER AUTOTRAZIONE
PER IL PERIODO DI DUE ANNI

Fascicolo gara: Tender 372

RdO/Rfq 450

Codici dell'appalto:

ID 308

Codice appalto: 670649_372

CIG B58A73E677

IL R.U.P.
(Alberto Michelazzo)

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di gasolio e benzina ad uso autotrazione per coprire il fabbisogno di due anni per i seguenti quantitativi

Fabbisogno annuo di gasolio (litri)	Fabbisogno annuo di benzina (litri)
1.500.000	80.000

Le quantità presunte della fornitura sono specificate a titolo puramente indicativo. In caso di consumi inferiori o superiori a quelli previsti, Amia Verona Spa non sarà tenuta a corrispondere alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento, nell'ambito dell'importo contrattuale; con la partecipazione alla presente gara, l'impresa aggiudicataria (di seguito indicata anche con il termine "Fornitore") rinuncia espressamente ad avanzare qualsiasi pretesa al riguardo.

I prodotti richiesti dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche:

gasolio per motori diesel conforme per caratteristiche alle prescrizioni dettate dalla vigente legislazione italiana ed europea in materia ed alle norme UNI EN 590:2022, nonché alle disposizioni di legge in materia di contenimento delle emissioni inquinanti;

Il tenore di zolfo del gasolio non dovrà essere superiore a 10 parti per milione (10 ppm). Durante i mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio - ed anche al di fuori di tali mesi in caso di stagioni particolarmente fredde - dovrà essere fornito, senza maggiorazione di prezzo, gasolio con punto di congelamento non superiore a -21° C e punto di scorrimento non superiore a -7° C, valore del parametro CFPP (filtrabilità a freddo) non superiore a -15° C. In ogni caso il fornitore dovrà garantire – in ogni periodo dell'anno – l'idoneità del gasolio fornito alle temperature esterne, tenendo conto anche dei depositi situati in zone montane o pedemontane e dei veicoli che effettuano servizi montani.

benzina senza piombo conforme per caratteristiche alle prescrizioni dettate dalla vigente legislazione italiana in materia ed europea UNI EN 228:2017, nonché alle disposizioni di legge in materia di contenimento delle emissioni inquinanti.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

L'importo a base d'asta dell'Accordo Quadro per la fornitura in oggetto è stimato pari a € **4.000.000,00** oltre IVA oltre 5.100,00€ per oneri della sicurezza **con durata contrattuale prevista di 24 mesi**. In caso di opzione contrattuale per un'ulteriore annualità rispetto al biennio di durata prevista, l'importo complessivo ulteriore sarà di € **2.000.000,00** oltre IVA. **In tal caso, l'operatore economico sarà tenuto a proseguire la fornitura, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale.**

In difetto di opzione, AMIA Verona SpA si riserva la facoltà di approvare una proroga tecnica ex art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023 per il tempo strettamente necessario alla individuazione di un nuovo aggiudicatario mediante procedura dedicata. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Si precisa che:

l'importo stimato non è vincolante per la Stazione Appaltante, rappresentando solo il limite massimo di corrispettivo disponibile per il pagamento delle forniture, di volta in volta, richieste all'aggiudicatario della gara.

La fornitura varierà in base alle effettive esigenze aziendali legate all'oggetto della fornitura stessa. Il contratto dovrà ritenersi concluso sia nel caso in cui l'importo contrattuale sia esaurito prima del raggiungimento della scadenza contrattuale, sia nel caso in cui a tale data l'importo contrattuale

nonsia del tutto esaurito. In tal caso l'aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per l'ottenimento del residuo importo contrattuale, né a titolo di indennizzo di alcun genere.

ART. 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo di spesa del presente appalto viene ripartito come segue:

N°	Descrizione principali voci di costo	Euro/triennio
1	Spesa per acquisizione fornitura soggetta a ribasso	4.000.000,00
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	5.100,00
3	Totale a base di gara	4.005.100,00
4	Spesa per eventuali opzioni o rinnovi	2.000.000,00
6	Totale complessivo oneri per acquisizione fornitura	6.005.100,00

Il prezzo contrattuale di fornitura sarà così determinato:

prezzo netto €/litro contrattuale	OFFERTA OMNICOMPRESIVA DI COSTI FISSI E UTILE D'IMPRESA Relativa ai costi <i> fissi (voce comprensiva dei costi di produzione e di tutti i costi d'impresa) + l'utile d'impresa (€/litro)</i>	<i>Fissa ed invariabile in quanto oggetto d'offerta con il MODULO OFFERTA allegato B</i>
	PREZZO MEDIO NETTO risultante dal calcolo della media tra i prezzi MIN e MAX pubblicati sulla rivista on line " <i>Staffetta Quotidiana</i> " e rilevati periodicamente dal sito di riferimento	<i>Variabile secondo i dati forniti dalla piattaforma STAFFETTA QUOTIDIANA secondo le modalità specificate nel Disciplinare e nel Capitolato</i>

Tutte le voci sono da rilevare S.I.F. (Senza Imposta di Fabbricazione) e S.IVA (Senza IVA).

Alla luce della mappatura del sito e della relativa piattaforma, **il percorso** ed i passaggi da effettuare per rilevare la voce variabile di costo "prezzo netto" pubblicato sulla STAFFETTA QUOTIDIANA **referiti alla data di consegna del carburante ordinato settimanalmente da Amia**, sono i seguenti:

1. accesso ad internet;
2. collegamento alla stringa www.staffettaonline.com;
3. login al sito con credenziali dell'abbonamento ([Staffetta Quotidiana \(Quotidiano delle Fonti di Energia\) \(staffettaonline.com\)](http://www.staffettaonline.com));

4. estrapolazione del dato pubblicato nella staffetta (file PDF delle “chiusure settimanali” scaricabile) riferito alla settimana di consegna del carburante in Amia;
5. estrazione del prezzo **medio** netto corrispondente alla media calcolata tra il prezzo minimo (colonna “*min*”) ed il prezzo massimo (colonna “*max*”) pubblicati sulla piattaforma, nella sezione del “**mercato interno extra rete**” **valido per il “NORD”** nella voce benzina o/e gasolio considerate (vedi esempio tabella allegata);
6. tale dato, costituirà il **prezzo medio netto €/litro di gasolio/benzina e sarà da sommare all’offerta presentata in €/litro (corrispondente alla % di sconto offerta rispetto alla “base d’asta” di €/lt 0,10, comprensiva di costi fissi e utile d’impresa)**;
7. tale sommatoria consentirà di ottenere il **prezzo netto €/litro contrattualmente applicabile** sino a nuovo rilievo (periodico).

Nel caso di ordinativi inerenti l’una o l’altra fornitura, potrà variare esclusivamente il prezzo medio netto corrispondente al calcolo della media tra il prezzo minimo (colonna “*min*”) ed il prezzo massimo (colonna “*max*”) delle tabelle pubblicate sulla piattaforma STAFFETTA QUOTIDIANA (questa voce di “prezzo medio netto”, sarà distinto per gasolio e benzina in quanto riferito ai rispettivi prezzari). L’operatore economico, pertanto, presentando offerta, conferma e dichiara di aver consapevolmente ponderato tale circostanza, che rientra nella propria valutazione del rischio d’impresa.

Per consentire alla stazione appaltante la verifica e l’applicazione di quanto sopra indicato, l’aggiudicatario, prima dell’inizio della fornitura di carburante, fornirà a proprie spese pieno accesso al sito della staffetta quotidiana (credenziali di accesso) per tutta la durata del contratto. Le credenziali di accesso, dovranno essere comunicate dall’operatore entro e non oltre dieci giorni calcolati a ritroso dalla data fissata per la sottoscrizione del contratto o entro e non oltre tre giorni dall’espressa richiesta. L’aggiudicatario dovrà segnalare tempestivamente alla stazione appaltante eventuali modifiche intervenute relative al percorso di rilievo del prezzo netto pubblicato su piattaforma.

ART. 4 - REVISIONE PREZZI

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali, giacché tali prezzi scaturiscono dall’applicazione **dell’offerta di costi fissi (voce comprensiva dei costi di produzione e di tutti i costi d’impresa) + l’utile d’impresa (€/litro) dichiarati dal fornitore in sede d’offerta (voci fisse ed invariabili per tutta la durata del contratto) + sul prezzo medio netto S.I.F. (Senza Imposta di Fabbricazione) e S.IVA (Senza IVA) pubblicato sulla STAFFETTA QUOTIDIANA (quotidiano delle fonti di energia) Prezzi Nazionali di Prodotti Petroliferi (www.staffettaonline.com) (voce variabile durante l’esecuzione del contratto) e rilevato come da percorso di cui al precedente articolo.**

Pertanto, l’adeguamento dei prezzi si ritiene soddisfatto sulla scorta **della variazione stabilita dalle condizioni di mercato sul prezzo medio netto S.I.F. (Senza Imposta di Fabbricazione) e S.IVA (Senza IVA)** corrispondente al calcolo della media tra il prezzo minimo (colonna “*min*”) ed il prezzo massimo (colonna “*max*”) delle tabelle pubblicate sulla piattaforma **STAFFETTA QUOTIDIANA** (quotidiano delle fonti di energia) Prezzi Nazionali di Prodotti Petroliferi (www.staffettaonline.com), individuata nel sito secondo il percorso mappato *all’art. 3 del presente capitolato*.

ART. 5 – CONSEGNE

La consegna avrà luogo, in seguito a richiesta di Amia a mezzo e-mail o telefono, franco cisterna, dagli impianti di distribuzione presso i depositi di AMIA specificati nelle schede consegne (in calce al presente documento), ubicati in Verona e provincia.

La consegna avrà luogo, di norma, entro 24 ore dalla richiesta (e, comunque, entro il giorno successivo), nei giorni feriali (sabato e prefestivi inclusi), con le modalità specificate nelle allegato

schede consegne.

Il numero e la consistenza unitaria dei carichi potranno essere variati dall'Azienda sulla base delle proprie esigenze insindacabili di servizio, senza che ciò comporti alcuna obbligazione aggiuntiva per queste ultime e senza che il Fornitore possa avanzare pretese o sollevare eccezioni.

Su richiesta di Amia, il Fornitore si impegna ad effettuare, in casi straordinari, consegne anche in giorni ed orari diversi da quelli ordinari indicati, inclusi i giorni festivi, senza alcuna variazione di prezzo e per qualsiasi quantitativo.

Si precisa inoltre che, in casi straordinari, l'Azienda potrà anche chiedere la consegna entro un termine massimo di 6 ore dall'ordine, che il Fornitore si obbliga, in tale evenienza, a rispettare; in caso di inosservanza saranno applicate le penali previste al successivo articolo 19.

Il Fornitore dovrà comunicare all'Azienda un recapito telefonico presso il quale un proprio incaricato sarà reperibile per qualsiasi aspetto esecutivo concernente la somministrazione di cui al presente Capitolato.

Amia, qualora fosse necessario in conseguenza della mancata consegna da parte dell'impresa aggiudicataria, potrà rifornirsi presso altra impresa o, se necessario, presso i distributori stradali pubblici, addebitando all'aggiudicataria i conseguenti maggiori oneri e sanzioni, salva l'eventuale responsabilità ai sensi dell'art. 355 del Codice penale.

Ogni consegna dovrà essere corredata di tutti i documenti prescritti dalla legge e sarà effettuata franco cisterna nei depositi indicati nelle schede consegne.

Il documento di accompagnamento semplificato (DAS) dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e in particolare dovrà consentire la rilevazione dei seguenti dati:

- il quantitativo di gasolio/benzina, espresso sia in litri che in chilogrammi;
- la densità del prodotto e la temperatura di riferimento;
- la specificazione che trattasi di gasolio 10 p.p.m.

La fornitura dovrà essere effettuata in volume (litri) a mezzo autobotte o autotreno munito di contatore di litri con stampa-cartellino; il documento accompagnatorio dovrà precisare anche il peso e la densità del prodotto.

In particolare, per le consegne nelle sedi in cui è prevista – come indicato nelle rispettive schede di consegna - la pesatura di lordo e tara, l'automezzo utilizzato per la consegna dovrà essere in grado di effettuare la pesata presso le sedi indicate nella scheda suddetta: a tale scopo in alcune sedi la consegna non potrà essere effettuata con autoarticolato.

Si rimanda alle schede di consegna per il dettaglio di tale casistica.

Ove sia prevista e disponibile l'operazione di pesatura (vedi schede di consegna), si procederà con le seguenti modalità:

- All'atto della consegna il carburante sarà assoggettato a pesatura di lordo e tara, di norma in presenza di un dipendente di Amia.
- All'arrivo del carico, verrà eseguito un prelievo del prodotto e ne verrà misurata la densità alla temperatura di scarico mediante un termodensimetro messo a disposizione da Amia. Verrà quindi calcolato il volume teorico, pari al rapporto tra il peso netto - rilevato alla pesatura presso Amia - e il valore della densità come sopra misurato.
- Qualora la quantità risultante dalla misurazione effettuata dal Fornitore mediante contatore di litri superasse il volume teorico **maggiorato dello 0,3%** (zerovirgolatrepercento), il corrispettivo della fornitura in oggetto verrà calcolato sulla base del volume teorico.
- Il Fornitore sarà tenuto ad emettere fattura per il corrispettivo come sopra calcolato o, in

alternativa, a fatturare sulla base delle quantità indicate dal DAS, conguagliando mensilmente le differenze di quantità e corrispettivo relative al mese in questione tramite emissione di fattura o nota di credito, accompagnata da un prospetto esplicativo, che dovrà pervenire all'Azienda entro il giorno 10 del mese successivo.

- Tutte le predette operazioni, comprese quelle di pesatura ed eventuale trasferimento dal luogo della pesa alle varie sedi aziendali (e ritorno), dovranno essere effettuate alla presenza di un addetto dell'Azienda, salvo momentanea indisponibilità di quest'ultimo. Gli incaricati della consegna per conto del Fornitore hanno l'onere di sollevare immediatamente per iscritto eventuali contestazioni in ordine alle modalità e risultanze di dette operazioni; se non formalmente contestate nell'arco delle 48 (quarantotto) ore successive, le operazioni si hanno per definitivamente accettate.

Ove non è prevista o non fosse disponibile l'operazione di pesatura, il quantitativo di litri somministrati sarà quello risultante dal contatore di litri.

Amia potrà sostituire la procedura di misurazione sopra descritta, anche solo per alcune sedi, con la misurazione a mezzo contaltri mobile fornito da Amia e preventivamente verificabile dal Fornitore. In tal caso la misurazione farà fede per la fatturazione senza necessità di ulteriori verifiche.

Qualora, per motivi contingenti di carattere straordinario, non fosse possibile la misurazione del prodotto tramite contatore di litri, la consegna del prodotto potrà essere effettuata solo previa autorizzazione, anche verbale, concessa da Amia al momento dell'ordine e il motivo dell'assenza del contatore di litri dovrà essere annotato sul rapportino di consegna. Ai fini del pagamento la quantificazione del volume erogato rimarrà invariata, sostituendo al volume indicato dal contatore di litri il volume riportato sul documento di accompagnamento semplificato (DAS).

A tutte le operazioni di consegna dovrà assistere anche l'incaricato del Fornitore, che firmerà il relativo verbale di consegna e che, qualora sollevi eccezioni rispetto ai valori rilevati da Amia, avrà l'onere di annotarle immediatamente sul verbale medesimo.

N.B.: Relativamente alle consegne del carburante si rinvia a quanto previsto nelle apposite schede in allegato al presente capitolato.

Si riporta in calce al presente capitolato una schermata descrittiva delle modalità utilizzate per l'emissione dell'ordine di fornitura sulla base delle rilevazioni dei dati ricavati dal sito www.staffettaonline.com

ART. 6 – SCARICO E NORME DI SICUREZZA

Le operazioni di scarico dovranno essere coperte da assicurazione appositamente stipulata a carico del fornitore; copia di detta polizza dovrà essere esibita al momento della stipula del contratto.

L'allacciamento delle bocchette di sfiato e lo scarico del prodotto dovranno necessariamente rispettare le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia. Il riempimento dei serbatoi dovrà essere effettuato esclusivamente a circuito chiuso per prevenire eventuali spargimenti di liquidi e/o vapori. I tubi di scarico e di circuito chiuso degli automezzi impiegati dal fornitore devono essere collegati elettricamente tra loro e con la massa a terra dell'impianto.

Nel caso non sussistano le condizioni sopra descritte lo scarico non verrà effettuato ed il fornitore sarà passibile delle penalità di cui ai successivi articoli, fatto salvo, in ogni caso, il danno che deriverà al Committente per la mancata fornitura e l'eventuale conseguente interruzione del servizio che, si sottolinea, risulta di pubblico interesse (a tale proposito si precisa che non potranno essere addotte giustificazioni per la presenza di scioperi e/o blocchi delle forniture da parte delle compagnie petrolifere).

La Ditta concorrente si obbliga a prendere visione e ad accettare pienamente le istruzioni operative e il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali specifico del presente appalto (DUVRI ricognitivo) redatto dal Committente, ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro.

Ai fini della partecipazione alla presente gara, tale documentazione sarà interamente visionabile e liberamente scaricabile dai siti web ad uso aziendale richiamati nelle schede consegna qui allegate.

La Ditta aggiudicataria dovrà, successivamente, produrre il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) che specifichi in sintesi la sequenza delle operazioni condotte durante lo scarico e le misure preventive e protettive adottate, nonché dimostrare la conformità dei propri mezzi e personale in relazione a quanto previsto dalla normativa ADR e l'adeguata informazione, formazione e addestramento del personale stesso sia per l'esecuzione delle attività da svolgere che in materia di sicurezza del lavoro.

Il Committente si farà carico, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio della fornitura se precedente), della consegna del "*Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto*" (DUVRI definitivo) redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in vista dell'attuazione e controllo delle misure di prevenzione e protezione adottate, nonché della cooperazione, coordinamento e reciproca informazione da attuare in sede di realizzazione delle attività appaltate.

La Ditta aggiudicataria deve predisporre ed utilizzare correttamente tutte le attrezzature e i mezzi di prevenzione e protezione, compresi i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari ed opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte della Ditta aggiudicataria di quanto sopra descritto. Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione prevista dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto. La Ditta aggiudicataria deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte della Ditta aggiudicataria, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

La Ditta aggiudicataria, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto del Committente un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

ART. 7 - VERIFICHE

Per ciascuna consegna, Amia ha la facoltà di far prelevare, da proprio personale in contraddittorio con il vettore, un campione del prodotto fornito che sarà ripartito in tre contenitori sigillati e contrassegnati. Per il prelievo sarà redatto apposito processo verbale, che sarà sottoscritto per l'impresa aggiudicataria dalla persona incaricata della consegna o, in caso di rifiuto, da un dipendente di Amia.

Il primo campione sarà consegnato al laboratorio accreditato di fiducia per gli accertamenti, mentre gli altri due rimarranno a disposizione di Amia e potranno essere utilizzati in caso di controversia.

Il Fornitore quindi accetterà, senza riserva alcuna, i risultati delle analisi e controlli così effettuati. Al fine di accertare la sussistenza delle caratteristiche fissate dal presente Capitolato, nel corso del contratto di somministrazione saranno addebitate al Fornitore le analisi chimico-fisiche del prodotto fino al numero di due per ciascun mese di fornitura. Tutte le analisi che accertassero difformità del prodotto consegnato non si computeranno in detto numero e rimarranno comunque a carico del Fornitore.

ART. 8 - PENALI

Qualora dalle verifiche o dalle analisi di laboratorio venisse accertata la non conformità del prodotto, a quanto stabilito dal Capitolato, il Fornitore incorrerà in una penale pari al dieci per cento del valore, imposte incluse, del prodotto difforme consegnato, salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Alla terza contestazione di non conformità, Amia potrà risolvere il proprio contratto di diritto ex art. 1456 del Codice civile per fatto e colpa del Fornitore ed incamerare la relativa cauzione, salva sempre la risarcibilità del danno ulteriore.

Qualora, nonostante l'esito positivo delle analisi chimico-fisiche, il gasolio consegnato crei inconvenienti o problemi tecnici agli automezzi, il Fornitore si impegna a prestare la propria assistenza e collaborazione ad Amia al fine di individuare ed eliminare la causa degli inconvenienti o problemi manifestatisi, anche attraverso il controllo delle partite aventi una determinata provenienza.

Qualunque contestazione venisse avanzata nel corso della fornitura non darà diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione o la modificazione della fornitura.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni. È fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

ART. 9 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIA – TEMPI DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in ratei mensili posticipati, dietro presentazione di regolare fattura con indicate le forniture effettivamente svolte nel mese di riferimento in relazione al singolo lotto assegnato.

Dovranno essere emesse fatture con cadenza mensile, contenenti tutti gli ordini ricevuti nel mese.

Ciascuna fattura dovrà riportare il numero CIG.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.

Il pagamento della fornitura avrà luogo, a mezzo mandato, entro giorni 30 (trenta) dalla data di ricevimento della fattura, fine mese, previa verifica e soddisfazione delle condizioni richieste.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, Amia Verona Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente Amia Verona S.p.a.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. lgs. n. 36/23, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Affidatario o del subappaltatore di cui all'articolo 119 del decreto medesimo, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

La Stazione appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare;
- carichi sospesi Equitalia;
- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

I crediti che l'Affidatario maturerà a qualunque titolo sono incedibili a tutti gli effetti, senza previa autorizzazione scritta dell'Amia Verona Spa.

ART. 10 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 120, D.Lgs. 36/23, per le cessioni di crediti si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991 e dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36 cit..

ART. 12 –ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

ART. 13 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

ART. 14 – SUBAPPALTO

L'eventuale subappalto delle forniture è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 119 del D.Lgs. 36/23.

E' vietato il subappalto integrale del servizio, pena la risoluzione del contratto.

ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL’AZIENDA

È fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto di accordo quadro a pena di nullità.

Ai sensi dell’art. 120, D.Lgs. 36/23, sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del c.c., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

ART. 16 – CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione dell’accordo quadro, a garanzia degli obblighi derivanti dall’assegnazione, l’Affidatario dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva.

La presente procedura è finalizzata a stipulare un accordo quadro strutturato con specifici ordini che fungono da contratti esecutivi o attuativi, tipici della fattispecie contrattuale.

Nel caso di specie, pertanto, verrà sottoscritto un accordo quadro (contratto principale) e si procederà a richiedere la fornitura di carburante per mezzo di ordinativi, che fungeranno da contratti attuativi. Alla luce della struttura dell’accordo quadro, si richiede all’operatore di costituire una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 36/2023, di importo pari al 2% dell’importo dell’intero accordo quadro.

La stessa potrà essere escussa in caso di inadempimenti contrattuali relativi all’accordo quadro, salva ogni richiesta di risarcimento relativa al maggior danno. In caso di inadempimenti contrattuali relativi al singolo ordinativo, la medesima garanzia potrà essere escussa sino all’importo del 10% dell’importo del singolo ordinativo, fatta salva la maggiorazione applicata secondo l’art.117 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e ss. mm. ed ii.

L’importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di richiesta documentazione per la stipulazione del contratto

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente.

La cauzione dovrà riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui all’art. 1944 del cc e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell’Affidatario dopo i dodici mesi seguenti la scadenza del termine di

validità del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

La Stazione appaltante è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Affidatario per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione, l'Affidatario è obbligato nel termine di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la risoluzione del contratto a discrezione della Stazione appaltante.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Stazione appaltante.

Resta salva, per quest'ultima, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'accordo quadro in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Lo svincolo della cauzione prestata dall'Affidatario a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto avrà luogo al termine del rapporto contrattuale, previo esito positivo delle operazioni di verifica di conformità eseguite.

ART. 17 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse. A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero periodo di fornitura contrattualmente stabilito, di importo minimo fissato in 3 milioni di euro per RCT e con il limite di 1.500.000 di euro per RCO per sinistro e per persona.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incumbenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

ART. 18 - RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la fornitura, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 19 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
Ritardata consegna (fuori dall'orario ordinario previsto)	Art. 5 e schede allegate	€ 200,00
Ritardata consegna (oltre le prime 24 h e, comunque, oltre il giorno successivo all'ordine) nonché per ogni giorno aggiuntivo oltre il giorno successivo all'ordine	Art. 5 e schede allegate	€ 1.000,00/giorno salvo ulteriori danni da quantificare volta per volta per sospensione del servizio pubblico
Ritardata consegna nei casi straordinari, qualora previsti (oltre il termine massimo di 6 h dall'ordine)	Art. 5 e schede allegate	€ 1.000,00

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà ad emettere relativa fattura pari al valore della penale, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

ART. 20 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore	Art. Capitolato
Reiterati inadempimenti in numero superiore a tre.	Art. 5/6/7/19
Inosservanza delle norme prescritte in materia ambientale, delle norme relative ai contratti di lavoro del personale impiegato nell'appalto ed in materia assicurativa e di sicurezza, delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari. Sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 72 ore.	vari

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente adotterà il seguente iter:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;

4) in caso di risoluzione contrattuale, il Committente provvederà a incamerare la cauzione, a segnalare il fatto all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e ad affidare le prestazioni in danno dell'impresa appaltatrice e a provvedere, laddove occorra, ad eventuali segnalazioni alle Autorità competenti.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

ART. 21 - RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

ART. 22 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/23 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR)

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente contratto, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679(2016) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Le parti dichiarano altresì di aver ricevuto ciascuna l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'altra.

ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato a mezzo di scrittura privata ai sensi dell'art.32 comma 14.

Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Appaltatore assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltante.

Saranno inoltre a carico dell'Appaltatore tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte dell'Appaltante, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 26.10.1972 n. 642.

ART. 25 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax, posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC). L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione della prestazione. Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione.

ART. 26 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 27 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.

Allegati al CSA:

- Scheda consegne AMIA

SCHEDA CONSEGNE AMIA VERONA SPA (gasolio e benzina)

Ubicazione	Gasolio	Benzina
Sede - Via Bartolomeo Avesani n. 31 Verona	<ul style="list-style-type: none"> ▶ quantità media: 120.000 lt. mensili; ▶ Cisterne: n. 2 da 25.000 lt.; ▶ Periodicità consegna: settimanale; ▶ Orario fornitura: 13.00/14.00 nei giorni feriali; ▶ Tempo di preavviso della fornitura: 24 ore preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax; ▶ Consegna con contatore volumetrico, pesatura di lordo e tara presso pesa aziendale in loco (può pesare anche autoarticolati); ▶ Cisterna dotata di tubo di riempimento attacco a baionetta silea da 4" e di tubo di sfiato attacco a baionetta silea da 2". 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ quantità media: 6.000 lt. mensili; ▶ Cisterne: n. 1 da 5.000 lt.; - Periodicità consegna: settimanale; ▶ Orario fornitura: 13.00/14.00 nei giorni feriali; ▶ Tempo di preavviso della fornitura: 24 ore preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax; ▶ Consegna con contatore volumetrico, pesatura di lordo e tara presso pesa aziendale in loco (può pesare anche autoarticolati); ▶ Cisterna dotata di tubo di riempimento attacco a baionetta silea da 4" e di tubo di sfiato attacco a baionetta silea da 2".

-Esempio di calcolo costo medio per ordini settimanali



Chiusure dei mercati

Mercato interno extra-rete (*)

Rilevazione del 22 luglio

	NORD		CENTRO		SUD E ISOLE	
	min	max	min	max	min	max
Benzina (€/1000 lt) **	1351	1361	1357	1360	1370	1372
Punte min-max	1339	1384	1348	1380	1352	1392
Gasolio auto (€/1000 lt) **	1379	1384	1383	1390	1400	1413
Punte min-max	1374	1393	1373	1400	1381	1471
Gasolio agricolo (€/1000 lt) **	1097	1102	1098	1109	1116	1125
Punte min-max	1092	1113	1091	1118	1098	1141
Gasolio "riscia" (€/1000 lt) **	1361	1373	1376	1385	1392	1395
Punte min-max	1353	1391	1355	1414	1341	1440
O.c. fluido 3/5 (€/1000 kg)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1036	1048
Punte min-max					1003	1057
O.c. denso Btz (€/1000 kg)	718	762	723	726	726	739
Punte min-max	669	851	694	850	669	785
Gpl miscela (comb.) ** (€/1000 kg)	970 - 988					
Punte min-max	960 - 1000					

(*) Quotazioni Siva del venerdì all'acquisto per pagamento a 30 gg. ** Dato nazionale
(**) Il prezzo comprende il costo di miscelazione del biocarburante

Mercato del Mediterraneo (*)

	Fob	Cif
Benzina 10ppm (in € per 1000 lt)	n.d.	751,93
Nafta (in € per 1000 lt)	n.d.	n.d.
Jet (in € per 1000 lt)	825,71	n.d.
Diesel 10ppm (in € per 1000 lt)	n.d.	883,61
Gasolio 0,1% (in € per 1000 lt)	n.d.	889,62
O.c. Btz (in € per tonni)	n.d.	614,77
O.c. Atz (in € per tonni)	n.d.	471,86

Cambio €/\$: 1,0005

Densità utilizzate: benzina 0,755, gasoli 0,845, nafta 0,70, jet 0,79

(*) Valore dei prodotti raffinati scambiati in base alle condizioni della domanda/offerta del momento.

Prezzi biodiesel (\$/t)

Il dato giornaliero si basa sulla media mobile degli ultimi cinque giorni

	Fame	Sme	Colza	Palma
Ven 15	1550,00	1920,00	1850,00	1220,00
Lun 18	1550,00	1920,00	1890,00	1220,00
Mar 19	1540,00	1930,00	1920,00	1220,00
Mer 20	1540,00	1930,00	1940,00	1222,00
Gio 21	1530,00	1920,00	2020,00	1240,00

Fonte: Niste, Thomson Reuters, StarSupply, Platts

Mercato dei greggi

	Wti (\$/b)	Brent (\$/b)	Paniere Opec	Euro/dollaro
	Future Ago.	Future Sett.	\$/barile	
Ven 15	97,59	101,16	104,39	1,0059
Lun 18	102,60	106,27	108,76	1,0131
Mar 19	104,22	107,25	110,27	1,0245
Mer 20	102,26	106,92	109,93	1,0199
Gio 21	96,35 **	103,86	107,50	1,0199

Elaborazione su dati Nymex, Ipo, Opec, Aie, Argus, Reuters, Bencherio-Costa & C., Dow Jones, Bce e operatori del settore.

(**) Il contratto di agosto è scaduto ed è subentrato quello di settembre.

Cambio

Commento della settimana

Mercato internazionale. Settimana molto instabile nel mercato del petrolio e dei carburanti. Alla fine il Brent è riuscito a difendere quota 100, mentre il Wti è scivolato ancora una volta al di sotto. Nella settimana monitorata, il **Paniere Opec**, composto da 13 greggi diversi, è salito a 107,5 dollari al barile (+4,84), il **Light crude** a 96,35 (+0,57), il **Brent** a 103,86 (+4,76). In merito ai prodotti, la media delle quotazioni Cif della **benzina 10 ppm** è scivolata a 1069,25 \$/t (-67,25), del **gasolio 10 ppm** a 1067,5 (-82,13), del **risca 0,1%** a 1065,13 (-78,38) del **Btz** a 617,75 (+76,75), dell'**Atz** a 460,25 (+44,01). In particolare sul mercato Cif di Rotterdam la quotazione del diesel 10 ppm presenta oscillazioni che vanno da un minimo di 1086 ad un massimo di 1086,5 dollari tonnellata, quelle della benzina da 1122,75 a 1123,25.

Mercato interno. Gasoli in picchiata, nonostante l'impennata di martedì. Giù anche la benzina, che al contrario dei gasoli non ha fatto registrare forti aumenti. Discorso a parte per il denso Btz che ha evidenziato un trend rialzista. Rispetto a **venerdì scorso**, la benzina in Mediterraneo ha ceduto quasi 60 euro per mille litri, il gasolio autotrazione (agricolo e motopesca) 58, come il gasolio risca. Su invece il denso Btz di 45 euro per mille chili. **Questa mattina** la benzina ha preso 4, il risca 6 e il denso Btz 9. I gasoli autotrazione e agricolo sono arretrati di 5. Per **lunedì** la benzina scivolerà di 41 euro, i gasoli autotrazione e agricolo di 49, il risca di 38. In rialzo di 1 euro il denso Btz. Altro aumento della media settimanale del Gpl miscela (uso comb.) a causa del cambio debole.

Mercato dei noli

Attività sempre sostenuta sia per Aframax che per Suezmax, grazie anche alla riapertura dei porti libici. Rate di nolo in salita.

Fissati italiani

- Ephesos/Tupras 140Kt Basrah/Med 5/8 Ws 81-5
- Seacharm/Eni 80Kt Nhc Cpc/Med 6/8 Ws 355

E' vietata la copia, la riproduzione anche parziale o la diffusione con qualsiasi mezzo del presente documento.

© RIP Srl - Tutti i diritti riservati Legge n°663 del 22/4/1941. Protezione del diritto d'autore ed altri diritti connessi al suo esercizio.

- Richiesta carburante (in Lt) = il Mar/Mer = il 19/07/2022
- Consegna carburante (con DAS) = il Gio/Ven = il 21/07/2022;
- Ordine Formale (sui Lt. Indicati del DAS) = il Ven/Lun = 25/07/2022 su rilevazione del 23/07/2022.